



Comune di Montenero di Bisaccia

Provincia di Campobasso

BANDO PUBBLICO

Anno 2022 - Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni di cui all'art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo", approvato con determinazione n. 615, del 21/10/2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, della legge 9.12.1998, n. 431 e dell'art. 4 del Regolamento Regionale 23.06.00, n. 2, viene indetto un "Bando di concorso pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 663, del 29.05.2000, che applica le disposizioni dell'art. 11, della legge 431/98 e s.m.i. e del D.M. LL.PP. del 07/06/1999 di approvazione del "Regolamento per l'erogazione dei contributi e requisiti minimi dei conduttori", modificato con deliberazioni della Giunta Regionale del Molise n. 963, del 12/07/04; n. 1368, del 18.10.2004 e n. 401, del 21/10/2019.

All'Avviso pubblico possono partecipare i cittadini-conduttori di contratti di locazione a condizione che alla presentazione della domanda di cui al presente bando pubblico siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

1. DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che, alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art.11 comma 13 – Legge 133/08).

b) residenza anagrafica nel Comune di Montenero di Bisaccia e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;

c) non titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 lett. c) della L.R. n. 12/98 e s.m.i.;

d) titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico:

d1) imponibile (*), inferiore o uguale alla somma di € 13.619,58 corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS (Circolare INPS n. 9 del 20/01/2022), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

d2) reddito annuo imponibile complessivo (*) del nucleo familiare inferiore o uguale a quello Regionale vigente, pari a Euro € 15.076,63 (determinazione dirigenziale Regione Molise n. 5533, del 19.10.2020) per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata con incidenza del canone di locazione rispetto al reddito annuo imponibile del nucleo familiare non inferiore al 24%;

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o soggetti con invalidità superiore ai 2/3 (invalidità superiore al 66%) i limiti di reddito sopra indicati sono innalzati del 25%;

(*)«Reddito complessivo imponibile» e «reddito annuo imponibile complessivo», ai fini del presente bando, sono espressioni da intendersi come equivalenti e facenti riferimento al reddito considerato al lordo delle deduzioni e degli oneri deducibili (vd. parere 915-752/2006 reso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Molise).

e) titolarità del nucleo familiare di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), valido alla data di presentazione della domanda, non superiore a 35.000,00 euro dal quale, in ragione dell'emergenza

COVID-19, si attesti una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% (la riduzione può essere certificata attraverso ISEE corrente o in alternativa mediante il confronto tra le dichiarazioni dei redditi del 2022 e del 2021, relative quindi agli anni 2021-2020, in base all'art. 1 c. 4 e 5 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 19 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18.08.2021;

f) non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità.

Per quanto riguarda i percettori del cosiddetto "REDDITO DI CITTADINANZA" a norma del suindicato decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili 19/07/2021 è possibile procedere in caso di presentazione della domanda, ma i contributi concessi ai sensi del presente Bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del nominato Reddito di Cittadinanza. I comuni, dopo l'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. Si specifica, altresì, che le risorse di cui all'art. 11 della Legge 431/98 sono destinate esclusivamente ai canoni di locazione e sono alternative alle misure comunali urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno anche per il pagamento dei canoni di locazione (art. 53 comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);

f) titolarità di un contratto di locazione, stipulato ai sensi di legge e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, per un alloggio sito nel Comune di Montenero di Bisaccia adibito ad uso abitativo primario;

g) canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a Euro 400,00 (quattrocento euro);

h) conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto nel N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

I requisiti suddetti dovranno essere riferiti a tutti gli utilizzatori dell'alloggio e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Per l'accertamento del requisito minimo di cui alla precedente lett. d), l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali prima della data di emanazione del presente bando comunale ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

In caso di reddito 0 (zero) oppure redditi di importo inferiore al canone di locazione annuo o di attestazione ISEE con indicatore 0 (zero) è necessario allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, pena l'esclusione, circa le fonti di sostentamento.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 artt. 46 e 47, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Montenero di Bisaccia che sono pubblicati sul sito internet del Comune di Montenero di Bisaccia ([www.comune.Montenero di Bisaccia.cb.it](http://www.comune.Montenero%20di%20Bisaccia.cb.it)) e possono essere ritirati presso l'ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Bando.

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra sono escluse dal concorso.

Non possono essere presentate più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa in considerazione quella pervenuta per prima.

I richiedenti dovranno compilare il modulo predisposto dal Comune di Montenero di Bisaccia fornendo informazioni relative a:

a) dati anagrafici del richiedente e del suo nucleo familiare;

b) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente bando;

c) dati catastali, ubicazione del fabbricato condotto in locazione, nonché il nominativo del proprietario dello stesso;

d) l'ammontare del canone di locazione e gli estremi relativi al contratto;

e) l'ammontare del reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare;

f) al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2021 (DPCM 159/2013);

g) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie;

h) la conoscenza delle norme contenute nell'Avviso, nella legge 431/98 e nelle delibere di Giunta Regionale n. 663/2000, n. 963/2004, n. 1368/04 e n. 401/2019 e D.M. LL.PP. del 07/06/1999 e Decreto Ministero Infrastrutture 19/07/2021;

Si invitano i cittadini interessati a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso.

Per quanto sopra detto si informano i cittadini che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente concessi.

Ai sensi dell'art. 10 del DPR 20.10.98 n. 403 l'eventuale attestazione dell'handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o l'attestazione dell'invalidità superiore al 66% non possono essere sostituiti da altro documento.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti dei controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e smi;

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Il Comune entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando, procede all'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie degli ammissibili in base delle due classi di reddito e dell'ISEE 2021 su cui si articolerà la concessione del contributo.

Prioritariamente, nell'ambito di ciascuna graduatoria, i contributi saranno assegnati a conduttori di alloggi, in possesso dei requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla Legge n. 431/98.

In subordine alla priorità innanzi detta le graduatorie relative alle due fasce (cfr. p.1 lettera d1 e d2) sono formulate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale arrotondata per difetto, sulla base del reddito pro-capite del nucleo familiare più basso. Nell'ambito di ciascuna graduatoria sono attribuiti, specificatamente, i seguenti punteggi:

A) Graduatoria di cui al punto 1 – lettera d1:

a1 – con un'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare inferiore o uguale a € 13.619,58 corrispondente a due pensioni minime INPS (Circolare INPS n. 9 del 20/01/2022), si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14%. Oltre l'incidenza del 30% si assegnano comunque 8 punti;

a2 – con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

Fino a € 1.617,54 punti 5

Tra € 1.617,55 e € 3.235,09 punti 4

Tra € 3.235,10 e € 4.852,63 punti 3

Tra € 4.852,64 e € 6.470,17 punti 2

Tra € 6.470,18 e € 8.087,72 punti 1

Oltre € 8.087,72 punti 0

B) Graduatoria di cui al punto 1 – lettera d2):

b1 – con un'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare inferiore o uguale a quello regionale vigente, pari a Euro 15.076,63 (D.D.R. 5533, del 19/10/2020), per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si assegna 1 punto per ogni 2 percentuali interi superiori al 24%. Oltre l'incidenza del 40% si assegnano comunque massimo 8 punti;

b2) – con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

Fino a € 1.617,54 punti 5

Tra € 1.617,55 e € 3.235,09 punti 4

Tra € 3.235,10 e € 4.852,63 punti 3

Tra	€ 4.852,64 e € 6.470,17	punti 2
Tra	€ 6.470,18 e € 8.087,72	punti 1
Oltre	€ 8.087,72	punti 0

Nella graduatoria a parità di punteggio le domande sono collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare, poi richiedenti con canone mensile più alto e infine i richiedenti con un nucleo familiare più numeroso.

La graduatorie provvisorie sono affisse all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi ed eventuali richieste di rettifica del punteggio. Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune esamina le opposizioni, approva le graduatorie definitive, che sono affisse all'albo pretorio e le trasmette alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi di cui all'art. 7 del sopra citato Regolamento Regionale.

Il Comune entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando, procede altresì, all'istruttoria delle domande presentate. Potranno accedervi i contribuenti con ISEE fino a 35.000,00 euro che hanno subito perdite di reddito a causa della crisi pandemica pari almeno al 25 per cento. La graduatoria si articolerà come segue:

C) Graduatoria di cui al punto 1 - lettera e)

c 1) Con incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE del nucleo familiare, valido al momento della domanda, inferiore o uguale 35.000,00 euro, si assegna 1 punto per ogni 2 percentuali interi superiori al 14%. Oltre l'incidenza del 40% si assegnano comunque massimo 8 punti;

c 2) con indicatore ISEE del nucleo familiare:

Fino a valore ISEE	5.000,00 €	punti 5
Tra valore ISEE	5.001,00 € a 10.000,00 €	punti 4
Tra valore ISEE	10.000,01 € a 15.000,00 €	punti 3
Tra valore ISEE	15.000,01 € a 20.000,00 €	punti 2
Tra valore ISEE	20.000,01 € a 25.000,00 €	punti 1
Tra valore ISEE	25.000,01 € a 35.000,00 €	punti 0

Nella suindicata graduatoria a parità di punteggio le domande sono collocate nella graduatoria in ordine crescente di ISEE del nucleo familiare, poi richiedenti con canone mensile più alto e infine i richiedenti con un nucleo familiare più numeroso.

4) ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. l'entità del contributo integrativo, viene determinato, per il pagamento dei canoni da concedere annualmente a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con elevate soglie di incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo complessivo inferiore o uguale alla somma di € 13.619,58 corrispondente a due pensioni minime INPS l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € 3.098,74 annui (conduttori di alloggi inclusi nella graduatoria di cui alla condizione prevista al punto 1 lett. d1);

b) per i nuclei familiari in possesso di un reddito annuo imponibile complessivo inferiore o uguale al limite di reddito regionale fissato, pari a Euro 15.076,63, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica l'incidenza del canone di locazione va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare, non può, comunque, essere superiore a € 2.324,05 annui (conduttori di alloggi inclusi nella graduatoria di cui alla condizione prevista all'art 3, lett.d2).

1.1) l'entità del contributo integrativo, viene determinato per il pagamento dei canoni da concedere annualmente a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sull'ISEE, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei con elevate soglie di incidenza del canone sull'ISR (Indicatore della situazione reddituale), nonché con riferimento ai seguenti criteri:

c) per i nuclei familiare in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro dal quale, l'incidenza del canone sull'ISR (INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE)

va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare, in ragione dell'emergenza COVID-19, non può comunque essere superiore a € 2.324,06 (contributo max per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lett. b) comma 1 dell'art. 1 del DM. LL.PP. del 07/06/1999 – conduttori inclusi nella categoria D2);

2. Il contributo è concesso secondo l'ordine di priorità di ciascuna graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi che saranno assegnati al Comune dalla Regione Molise.

3. Nel caso che i fondi assegnati dalla Regione non dovessero essere sufficienti a soddisfare le varie categorie, l'Amministrazione Comunale procederà a concedere i contributi, in via prioritaria, ai beneficiari appartenenti alla graduatoria d1 e poi a quelli della graduatoria d2 e infine alla graduatoria C) fino ad esaurimento delle risorse.

4. qualora dalle graduatorie finali dovesse risultare una sola categoria, o che comunque non si riesca, con le risorse assegnate, a soddisfare interamente i beneficiari appartenenti alla graduatoria d1 il "criterio di ripartizione dei fondi, avverrà secondo un valore percentuale da assegnare a tutti i beneficiari", sì che la riduzione delle risorse rispetto alle previsioni si rifletta sulla determinazione dell'importo di ciascun contributo;

5. L'entità del contributo da erogare ai singoli richiedenti è determinato annualmente tenuto conto del periodo di vigenza del contratto debitamente documentato. In ogni caso il contributo mensile concedibile va calcolato dividendo l'importo massimo concedibile annuo come sopra determinato per le dodici mensilità. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

5. ALTRE DISPOSIZIONI

Il contributo verrà liquidato subordinatamente al trasferimento dei fondi al Comune di Montenero di Bisaccia da parte della Regione Molise, ed entro i limiti rappresentati da detto trasferimento. Il Comune di Montenero di Bisaccia non procederà ad integrazioni né ad anticipazioni sull'ammontare del contributo.

Il contributo viene erogato ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Ogni variazione intervenuta nel periodo considerato deve essere oggetto di tempestiva comunicazione all'ufficio, a pena di decadenza dal beneficio.

Il contributo verrà erogato con decorrenza 1° gennaio 2021 per i contratti già in essere a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

l'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo. per l'anno di riferimento.

L'erogazione avverrà previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone da parte del richiedente che dovrà provvedere alla consegna di tutte le ricevute di pagamento canone presso l'Ufficio Politiche Sociali del Comune entro e non oltre il 15/01/2022. Tutte le ricevute consegnate oltre tale data non saranno considerate valide ai fini del calcolo del contributo.

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978.

Ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n° 445/2000).

E' tutelata la riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti.

Montenero di Bisaccia, 21/10/2022

Il Responsabile vicario del settore Affari Generali
avv. Nicolino Sacchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005